



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI**

Il presente Regolamento è composto da N. 12 Articoli e trascritto in N. 8 pagine

- *Approvato dal Consiglio d' Amministrazione
Verbale N. 143 del 01/06/2018*

- *Approvato dall'Assemblea dei Soci
Verbale N. 76 del 26/06/2018*

Sommario

<i>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</i>	3
Art. 1 – Oggetto.	3
Art. 2 – Finalità.	3
<i>CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE</i>	3
Art. 3 - Modalità di reclutamento del personale.	3
Art. 4 - Avviso di selezione.	3
Art. 5 - Domanda di selezione.	4
Art. 6 - Commissione giudicatrice.	4
Art. 7 – Graduatoria.	5
<i>CAPO III - CONFERIMENTO DI INCARICHI</i>	5
Arti. 8 - Ambito di applicazione degli incarichi	5
Art. 9 - Modalità di affidamento degli incarichi.	5
Art. 10 - Affidamento di incarichi in via diretta.	6
<i>CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI</i>	7
Art. 11 - Tutela della riservatezza.	7
Art. 12 - Entrata in vigore.	8

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto.

Il presente Regolamento, in attuazione dell'Art. 19, comma 2, del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), definisce criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi della *Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l.*, di seguito richiamata *Società*.

Art. 2 – Finalità.

1. Il presente Regolamento persegue e promuove le seguenti finalità:
 - a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE

Art. 3 - Modalità di reclutamento del personale.

1. Il reclutamento del personale avviene mediante lo svolgimento di procedure selettive, nel rispetto dei limiti previsti all' Art. 4.
2. Le procedure selettive sono espletate con la finalità di commisurare le conoscenze, le esperienze, le capacità e le attitudini professionali del/della candidato/a, in relazione alle esigenze richieste dalla posizione da ricoprire.

Art. 4 - Avviso di selezione.

1. L'avviso della procedura di selezione per l'assunzione di personale e per il conferimento degli incarichi, ai sensi degli articoli 8 e 19 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed in applicazione a quanto previsto dall'Allegato 1 alla Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 (Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli Enti pubblici economici) e dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, è pubblicato sul sito internet della Società. L'avviso potrà essere diffuso mediante altri strumenti ritenuti idonei.
2. L'avviso di selezione indica:

- a) il profilo professionale ricercato;
 - b) il titolo di studio e gli eventuali requisiti di esperienza, professionalità e competenza richiesti in relazione al posto da coprire;
 - c) l'inquadramento contrattuale previsto;
 - d) quali requisiti di carattere generale devono essere posseduti dai/dalle candidati/e;
 - e) la tipologia delle prove selettive (colloquio, prove scritte, pratiche, attitudinali) e le materie oggetto delle medesime;
 - f) il termine e le modalità di partecipazione alla selezione;
 - g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati.
3. Nel caso in cui il profilo professionale ricercato sia di difficile reperimento sul mercato, la Società si riserva la facoltà di avvalersi del supporto di società specializzate nella ricerca e selezione del personale.

Art. 5 - Domanda di selezione.

Gli/Le interessati/e possono partecipare alla selezione seguendo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le modalità indicate dallo stesso.

Art. 6 - Commissione giudicatrice.

1. La selezione viene effettuata da una Commissione composta da un numero dispari di membri (almeno tre) ed è nominata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La composizione della Commissione di cui al comma 1 assicura, salva motivata impossibilità, la rappresentanza di entrambi i generi.
3. Nel caso in cui, effettuate le nomine, venga a mancare alcuno dei componenti della Commissione, si procederà alla sostituzione con altra persona appartenente a categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni già espletate.
4. La Commissione sarà composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica della Società, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
5. Non può far parte della Commissione colui che sia personalmente o il cui coniuge sia parente o affine fino al III grado civile o legato da vincoli di coniugio o convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti, nonché abbia con alcuno di essi rapporti di natura economica o vertenze di altra natura. Esplicita dichiarazione, in tal senso, deve essere sottoscritta dai componenti la Commissione in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati. L'esistenza di una causa di

incompatibilità dà luogo a decadenza del Commissario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.

6. La Commissione stabilisce il contenuto del colloquio e delle eventuali prove selettive, il tempo concesso ai/alle candidati/e per lo svolgimento delle stesse ed i criteri di valutazione dei/delle candidati/e.

Art. 7 – Graduatoria.

1. La Commissione forma la graduatoria dei/delle candidati/e.
2. La Società può stabilire l'utilizzo delle graduatorie delle selezioni, nell'anno successivo alla data di loro formazione, per il reclutamento di personale ulteriore rispetto a quello previsto dall'avviso di selezione, avente identiche caratteristiche professionali.

CAPO III - CONFERIMENTO DI INCARICHI

Art. 8 - Ambito di applicazione degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente Capo costituiscono contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli Art. 2222 e seguenti del Codice Civile, da conferire con incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ai sensi dell'Art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Capo le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016.
3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata.

Art. 9 - Modalità di affidamento degli incarichi.

1. La Società, per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
 - b) la Società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - a) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

- b) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:
- a. Possesso dei requisiti di carattere generale;
 - b. Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
 - c. Iscrizione ad uno specifico albo professionale;
 - d. Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
 - e. Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
 - f. Pubblicazioni scientifiche.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. L'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione dei *curricula* ricevuti, delle caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, dalla eventuale tempistica di realizzazione delle attività. Ove ritenuto opportuno, può fare seguito un colloquio orale.
4. La comparazione di cui al comma 3 viene svolta da una Commissione giudicatrice composta e nominata ai sensi dell'Art. 6.
5. Si applicano gli Art. 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 10 - Affidamento di incarichi in via diretta.

Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa, fatti salvi i presupposti necessari di cui all'articolo 9, comma 2, e previa specifica motivazione, può avvenire esclusivamente in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Tutela della riservatezza.

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente Regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il titolare del trattamento è la *Tirrena Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l.*, con sede legale in Via Roma n. 7 – Comune - 98040 Venefico (ME), il responsabile del trattamento è indicato sul sito della Società.
3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione/consulenza, oltre che in adempimento di precisi obblighi di Legge.
4. I dati contenuti nei *curricula* ed i dati relativi ai contratti di cui al Capo I, per quanto applicabili, e dei Capi II e III del presente Regolamento saranno oggetto di pubblicazione in applicazione del D.Lgs. n. 33/2013.
5. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
6. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, la Società potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento a:
 - a. soggetti istituzionali con lo scopo di controllo ed a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - b. ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
 - c. al personale della Società che cura il procedimento ovvero in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento;
 - d. soggetti che operano con la Società per scopi istituzionali, nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;
7. Ai sensi dell'Art. 13 del citato Decreto Legislativo 196/2003, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet della Società.